

“Nuova classificazione armonizzata del Piombo. Riferimenti normativi e ricadute sull’industria dei metalli”

- webinar 11 dicembre 2025

Attività del tavolo di Coordinamento Seveso



Andrea Vecchi

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali



MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'impatto del Regolamento Delegato (2024/197)

- **Modifica CLP:** Il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 estende la classificazione H410 (Tossicità Cronica 1) anche al Piombo massivo (non solo polverulento).
- **Rischio di Assoggettamento:** H410 è una categoria di pericolo per la normativa Seveso. L'uniformità di classificazione ha portato al potenziale superamento delle soglie Seveso per gli stabilimenti che stoccano Piombo in leghe e forme.
- **Richiesta d'Intervento:** Associazione industria metalli non ferrosi ha richiesto l'avvio di un percorso di esclusione tramite l'Articolo 4 del D.Lgs. 105/15.

Il Tavolo di Coordinamento Seveso (Art. 11)

Genesi e Mandato Istituzionale

Base Giuridica: Istituito presso il MASE ai sensi dell'Articolo 11 del D.Lgs. 105/2015

Obiettivo Primario: Assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni Seveso sull'intero territorio nazionale

Comma 2:*«Il Coordinamento assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi e quesiti connessi all'applicazione del presente decreto»*

Attività del Coordinamento in relazione alla nuova classificazione armonizzata del Piombo

- Costituire un Gruppo di Lavoro tecnico (GdL) specifico
- Fornire interpretazione tecnica delle ricadute della nuova classificazione del Pb
- Supportare le associazioni di categoria e i gestori nelle valutazioni
- Quesito 26 Risposta e pubblicazione online
- Disporre un piano di comunicazione e formazione rivolto alle imprese, con seminari, webinar

Art. 4 del D.Lgs. 105/2015: i principi

Perché esiste l'Articolo 4 ?

- Introdurre *flessibilità* nell'applicazione della Direttiva Seveso III.
- Applicare la normativa solo quando esiste un **rischio credibile** di incidente rilevante.
- L'Art. 4 consente l'esclusione quando, per forma, concentrazione o stato fisico, una sostanza **non può generare** un incidente rilevante nelle condizioni operative dello stabilimento.

L'istruttoria tecnica: cosa deve contenere la richiesta

Documentazione richiesta:

La proposta deve dimostrare in modo scientifico che non esiste un pericolo di incidente rilevante.

Elementi minimi da valutare:

- **Forma e stato fisico:** massivo, granulare, polverulento.
- **Concentrazione** della sostanza nella miscela.
- **Proprietà ambientali:** capacità di rilascio e dispersione a lunga distanza.
- **Condizioni operative:** stoccaggio, temperature/pressioni.

Comunicazione alla Commissione europea

- In caso di esclusione accolta, il MASE è tenuto a **notificare la decisione alla Commissione europea**

Grazie per l'attenzione!

vecchi.andrea@mase.gov.it